



REGOLAMENTO

Per L'applicazione dell'Imposta di
Soggiorno

Comune di Nova Siri

INDICE

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Art. 2 – Istituzione e presupposto dell'imposta

Art. 3 – Soggetti passivi – Responsabili del pagamento dell'Imposta

Art. 4 – Esenzioni

Art. 5 – Misura dell'imposta

Art. 6 – Obblighi dei responsabili del pagamento dell'imposta

Art. 7 – Versamento dell'imposta

Art. 8 – Attività di accertamento e controllo dell'imposta

Art. 9 – Sanzioni

Art. 10 – Riscossione coattiva

Art. 11 – Rimborsi

Art. 12 – Contenzioso

Art. 13 – Funzionario Responsabile dell'imposta

Art. 14 – Disposizioni finali e transitorie

Art. 15 – Entrata in Vigore

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 15.12.1997 e successive modificazioni.
2. Il regolamento istituisce l'imposta di soggiorno nel Comune di Nova Siri, e ne disciplina l'applicazione ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. n. 23 del 14.03.2011, del D.L n.50/2017, convertito con L. n.96/2017, come modificati dall'art.180 del D.L. n.34/2020 convertito con L. n.77/2020 dell'art.1 co.492, ss., Legge 30 dicembre 2023 n.213 e delle relative modifiche e integrazioni;
3. Il gettito dell'imposta è destinato a finanziare interventi in materia di turismo promozione del Comune e del suo territorio, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali, nonché i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e di quant'altro consentito dalle disposizioni legislative.

Articolo 2 – istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di Soggiorno è stata istituita con Delibera di C.C. n.39 del 14.12.2011 e successiva modificazione con Delibera di C.C. n. 86 del 28.11.2014.
2. Presupposto dell'imposta è l'alloggio nelle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere così come individuate dalla Legge Regionale 4 Giugno 2008, n.6 e successive integrazioni e modificazioni. (Alberghi e Motel, Villaggi – Albergo e Residenze turistico Alberghiere, case per ferie, case religiose di ospitalità, centri soggiorno studi, ostelli per la gioventù, rifugi escursionistici rifugi di Montagna affittacamere, affittacamere in esercizi di ristorazione case ed appartamenti per vacanze attività ricettive di turismo rurale attività ricettive di agriturismo, ippoturismo pesca turismo attività ricettive di bed & breakfast).
3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle predette strutture.

Articolo 3 - Soggetti passivi – Responsabili del pagamento dell'imposta

1. Sono Soggetti passivi coloro che, non residenti nel comune di Nova Siri, alloggiano nelle strutture di cui all'articolo 2 comma 2;
2. L'imposta deve essere versata dal soggetto passivo o dai soggetti che incassano o che intervengono per suo conto nel pagamento, entro il termine del soggiorno o, in caso di soggiorni prolungati, entro la fine del mese in cui sono terminati i pernottamenti imponibili.



3. L'imposta è corrisposta dal soggetto passivo o dai soggetti che incassano o che intervengono per suo conto nel pagamento direttamente ai gestori delle strutture ricettive presso le quali pernottano o ai soggetti che incassano o che intervengono nel pagamento dei canoni o corrispettivi nel caso di contratti di locazioni brevi di immobili ad uso abitativo regolati dal D.L. n.50/2017, i quali, in forza di legge, provvedono ad informare i soggetti passivi, all'incasso dell'imposta e al suo riversamento al Comune nei termini e secondo le regole stabilite dal legislatore e dal presente Regolamento, nonché all'identificazione e segnalazione dei soggetti passivi che si rifiutano di versare l'imposta di soggiorno;

4. A decorrere dall'entrata in vigore del D.L. n.34/2020 convertito con L.n.77/2020, i gestori delle strutture ricettive presso le quali pernottano o ai soggetti che incassano o che intervengono nel pagamento dei canoni o corrispettivi nel caso di locazioni brevi di immobili ad uso abitativi regolati dal D.L. n.50/2017, assumono il ruolo e le funzioni del responsabile d'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi;

5. Si precisa che per locazioni brevi si intendono i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni stipulati da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione mobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono unità immobiliari da locare. Si intendono per locazioni brevi ai fini del presente regolamento quelle aventi ad oggetto esclusivamente la messa a disposizione dell'immobile residenziale e quelle che, unitamente a questa, abbiano ad oggetto anche eventualmente, la fornitura di biancheria e la pulizia dei locali all'inizio e fine del soggiorno, la fornitura di utenze (acqua, luce, gas, telefono), wi-fi, tv, aria condizionata. Restano escluse dalla disciplina delle locazioni brevi quelle aventi ad oggetto la fornitura di servizi non strettamente connesse con la finalità residenziale dell'immobile quali, a titolo meramente esemplificativo, la fornitura o somministrazione di colazione o pasti, la messa a disposizione di auto o di guide turistiche o interpreti, le quali restano assoggettate alle autorizzazioni previste dalla legge in materia di turismo e strutture ricettive.

Articolo 4 – Esenzioni

1. Sono esentati dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a) Gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Nova Siri;
- b) I minori entro il dodicesimo anno di età;
- c) Coloro che pernottano presso gli ostelli della gioventù ed in strutture di proprietà dell'amministrazione Comunale;
- d) Coloro che praticano terapie riabilitative presso strutture sanitarie site nel territorio comunale e coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio comunale, in ragione di un accompagnatore per paziente, compresi gli accompagnatori di diversamente abili bisognosi di assistenza continua;



- e) I genitori e/o famigliari entro il secondo grado che accompagnano i malati;
 - f) Gli autisti di Pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo di almeno 50 partecipanti. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni cinquanta partecipanti;
 - g) i volontari che nel sociale offrono il proprio servizio in città, in occasioni di manifestazioni organizzate dall'amministrazione Comunale o per emergenze ambientali; gli artisti e i loro accompagnatori in occasione di manifestazioni culturali organizzate dall'amministrazione Comunale;
 - h) gli appartenenti alle forze di polizia, statali e locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco che soggiornano per esigenze di servizio.
 - i) le persone disabili, la cui condizione di disabilità sia evidente o certificata ai sensi della vigente normativa italiana o di analoga disposizione dei paesi di provenienza per i cittadini stranieri.
2. L'esenzione di cui al punto d) è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita documentazione della struttura sanitaria, attestante le generalità del malato o del degente e del periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero; mentre l'esenzione di cui al punto e) è subordinata alla presentazione di autodichiarazione dei genitori e/o famigliari che attestino il grado di parentela.

Articolo 5 - Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento e può essere articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime così come definite dalla normativa regionale fatte salve le esenzioni di cui all'art. 4;
2. Le aliquote dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni, comunque entro la misura stabilita dalla legge;
3. Alle strutture di cui all'art. 2 del presente Regolamento si applicano le seguenti riduzioni d'imposta:
 - a) riduzione del 30% per i pernottamenti nei mesi diversi dall'alta stagione, a tal fine si considera alta stagione il periodo compreso tra il 1 Giugno e il 30 Settembre;
4. ai fini dell'applicazione dell'imposta nella misura dovuta, il Comune comunica alle strutture ricettive, preventivamente rispetto alla relativa decorrenza, ogni variazione inerente le tariffe da applicare.



Articolo 6 - Obblighi dei responsabili del pagamento dell'imposta

1. I responsabili del pagamento dell'imposta individuati all'art.3 del presente regolamento, di seguito denominati "gestori", sono responsabili anche di tutti gli adempimenti previsti dai commi seguenti:
2. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale ed i soggetti che incassano il canone o il corrispettivo nelle locazioni brevi, contestualmente con l'inizio dell'attività, devono obbligatoriamente ottenere le credenziali per la registrazione della propria struttura nel sistema applicativo dell'imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune di Nova Siri mediante apposita denuncia da presentare direttamente al protocollo del Comune oppure tramite pec al seguente indirizzo comune.novasiri@cert.ruparbasilicata.it utilizzando apposita modulistica reperibile al seguente indirizzo www.comune.novasiri.mt.it, indicando i propri estremi anagrafici, la denominazione, ubicazione e caratteristiche della struttura ricettiva o unità abitativa residenziale locata e tutte le altre informazioni utili all'assolvimento dell'imposta di soggiorno;
3. Entro venti giorni dalla fine di ciascun mese solare, il gestore della struttura ricettiva comunica al Comune il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del mese precedente, distinti per fasce tariffarie, unitamente al relativo periodo di permanenza, con le relative ed eventuali esenzioni;
4. La comunicazione di cui al punto che precede, è trasmessa mediante procedure informatiche definite dal Comune, nel rispetto dei principi di semplificazione amministrativa e di informatizzazione;
5. I gestori le cui strutture non hanno carattere annuale devono obbligatoriamente comunicare le date di apertura e chiusura per ogni annualità attraverso la piattaforma messa a disposizione del Comune;
6. I gestori sono tenuti ad informare i propri clienti ed intermediari dell'applicazione dell'imposta di soggiorno, della relativa entità, delle esenzioni e sanzioni, anche affiggendo l'informativa in appositi spazi;
7. I gestori devono riscuotere l'imposta dai propri ospiti rilasciandone quietanza;
8. In caso di rifiuto dell'ospite a versare l'imposta di soggiorno, i gestori devono informarlo che detto rifiuto sarà comunicato al Comune di Nova Siri il quale potrà procedere con la riscossione coattiva del tributo, nonché identificarlo e fornire le generalità e l'importo del tributo dovuto all'Ufficio Tributi Comunale mediante apposita dichiarazione;
9. Il gestore è obbligato a conservare tutta la documentazione inerente al tributo, ai sensi di legge;
10. La violazione degli obblighi previsti nel presente articolo del Regolamento comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art.9 del presente Regolamento.

Articolo 7 - Versamento dell'imposta

1. Il gestore della struttura ricettiva, al termine di ciascun soggiorno, provvede a richiedere ai soggetti individuati dall'art. 3 del presente Regolamento, il pagamento dell'imposta nella misura dovuta, dietro rilascio di apposita quietanza.



2. Le somme riscosse a titolo di imposta dalla struttura nel corso di ciascun mese solare devono essere versate al Comune entro il giorno venti del mese successivo, unitamente alla comunicazione di cui all'art. 6, mediante le seguenti modalità:

- Tramite bonifico bancario;
- Tramite il sistema pagoPA;
- Tramite altra forma di versamento attivate dall'Amministrazione Comunale prevista dalla normativa;

3. Il versamento delle somme di cui sopra deve avvenire in un'unica soluzione ed è corrisposta dal gestore delle strutture ricettive con le modalità di cui al capo III del D.lgs. 9 luglio 1997 n° 241.

4. In caso di gestione di più strutture da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire gli adempimenti mensili distinti per ogni struttura;

5. La dichiarazione cumulativa di cui all'art. 4, comma 1 ter del D.Lgs n.23/2011 e dell'art.4 comma 5 ter del D.L. n.50/2017 integrati dall'art.180 della legge n.77/2020, di conversione del D.L. 34/2020, dovrà essere trasmessa secondo i termini e le modalità previste dal suddetto art.180.

Articolo 8 – Attività di accertamento e controllo dell'imposta

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii e dell'art. 1, commi 792 e seguenti della L.n.160/2019;

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, il Comune può:

a) invitare i responsabili del pagamento dell'imposta ad esibire o trasmettere atti e documenti inerenti la gestione dell'imposta;

b) inviare ai medesimi soggetti, questionari relativi a dati notizie di carattere specifico con invito a restituirli compilati e firmati;

c) richiedere informazioni ai competenti uffici pubblici;

d) accedere alla comunicazione conservata presso le singole strutture e o unità immobiliari e/o presso i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o gestiscono portali telematici;

f) nel caso di omessa o infedele comunicazione mensile e/o dichiarazione annuale, prodotta ai sensi del predetto regolamento, nonché in caso di inattendibilità della documentazione presentata dai responsabili del pagamento dell'imposta, il comune potrà determinare il tributo dovuto avvalendosi di dati e notizie di cui è venuto a conoscenza, come la potenzialità ricettiva della struttura, il numero degli alloggiati risultanti dal portale Alloggiati Web ecc.



3. Al fine di favorire il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, al momento della loro ricezione da parte dell'Ente, sono trasmesse all'Ufficio Tributi le SCIA, le comunicazioni e le segnalazioni comunque concernenti l'apertura di strutture e attività ricettive alberghiere ed extra alberghiere.

Articolo 9 - Sanzioni

1. Le violazioni del presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, così come previsto dall'art.4, comma 1 ter del D.Lgs n.23/2011 e dall'art.4, comma 5 ter del D.L. n.50/2017 integrati dall'art.180 della L. n.77/2020, di conversione del D.L. n.34/2020;

2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.

3. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa da 25 euro a 500 euro, per ogni violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'art. 6 del presente regolamento ai sensi dell'art. 7bis del D.Lgs del 18.08.2000 n. 267;

4. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile, di cui all'art.4, comma 1 ter del D.Lgs n.23/20211 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto;

5. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 1, comma 161 e seguenti del D.lgs n.296/2000.

Articolo -10 Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di legge sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 11 - Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione;



2. Non si procede al rimborso del contributo per importi pari o inferiori a euro dodici;
3. Nei casi di versamento dell'imposta in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con le somme dovute per le mensilità successive rispetto a quella in cui è stato accertato il maggiore versamento. La compensazione è effettuata mediante apposita richiesta, da presentare al Comune a cura del gestore della struttura, almeno venti giorni prima della scadenza del termine per il versamento delle somme con cui si intende effettuare la compensazione;
4. Gli interessi sulle somme da rimborsare sono calcolati nella misura di legge e decorrono dalla data in cui è maturato il diritto al relativo rimborso.

Articolo 12 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta sono devolute, a seconda della tipologia del provvedimento emanato dall'Ente, alla giurisdizione competente.

Articolo 13 – Funzionario responsabile dell'imposta

1. Il Funzionario Responsabile dell'imposta di soggiorno è nominato con delibera di Giunta Comunale;
2. Il funzionario Responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.

Articolo 14 – Disposizioni finali e transitorie

1. Ai sensi dell'art.13, comma 15, del D.L. n.201/2011, il presente regolamento è inviato al Ministero dell'economia e delle finanze per la pubblicazione sul relativo sito informatico;
2. Il regolamento previgente approvato con delibera di consiglio comunale n.39 del 14.12.2011, e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.86 del 28.11.2014 continua ad applicarsi per l'imposta di soggiorno il cui presupposto impositivo sia sorto anteriormente all'entrata in vigore del D.L. n.34/2020 e per gli obblighi dichiarativi e di versamento previsti, la cui scadenza si verifica prima dell'entrata in vigore del nuovo regolamento;
3. E' istituito un osservatorio permanente formato dall'Amministrazione comunale e dalle associazioni maggiormente rappresentative dei titolari del strutture ricettive con il compito di monitorare gli effetti dell'applicazione dell'imposta e di formulare eventuali proposte correttive.



Articolo 15 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, divenuta esecutiva la delibera di approvazione ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs n. 267/2000, è depositato presso la Segreteria Comunale e contemporaneamente affisso all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi;
2. Ai sensi dell'art. 33 dello Statuto Comunale il regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del deposito di cui al precedente comma;
3. Il presente regolamento una volta efficace sostituisce ed abroga il precedente regolamento.

